

ORDINANZA MUNICIPALE SUL LIDO

del 26 maggio 2020

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC, 21-23 del Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987, nonché il Regolamento comunale sui beni amministrativi dell'8 ottobre 2014;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1**
Scopo
- La presente Ordinanza disciplina l'accesso del pubblico, delle scolaresche e delle società sportive, come pure l'attività di insegnamento del nuoto nelle piscine comunali. Chiunque accede agli impianti balneari, accetta i contenuti della presente Ordinanza.
- Art. 2¹**
Date ed orari di apertura
- Le date e gli orari di apertura al pubblico del Lido sono decisi dal Municipio. Nel primo giorno di apertura non viene prelevata una tassa di entrata.
- Art. 3¹**
Comportamento
1. Ai frequentatori del Lido è richiesto un comportamento prudente, corretto, educato e rispettoso della sicurezza degli altri utenti e delle comuni norme di igiene. L'uso del costume da bagno è obbligatorio in tutte le vasche, invece per i più piccoli è richiesto il pannolino impermeabile.
 2. Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle tavole indicative e alle istruzioni del personale di sorveglianza, il quale in caso di necessità può espellere i trasgressori, richiedendo se del caso l'intervento della Polizia comunale, riservato lo strumento della diffida che implica il divieto d'ingresso nello stabilimento per un anno.
 3. L'uso di radio e di altri apparecchi di riproduzione del suono è consentito a condizione che il volume sia tale da non disturbare gli altri utenti.
- Art. 4¹**
Accesso
- Gli utenti possono accedere al Lido pagando la singola entrata oppure presentando l'abbonamento. Il tariffario è stabilito dal Municipio.
- I bambini di età inferiore ai 10 anni non possono accedere al Lido senza un accompagnatore di maggiore età.
- Art. 5¹**
Orari di apertura
- Gli orari di apertura al pubblico sono definiti dal Municipio e vengono affissi negli appositi spazi informativi del Lido.
- Art. 6**
Chiusura serale
1. Gli utenti sono tenuti a lasciare le vasche 30 minuti prima della chiusura dello stabilimento.
 2. Alla chiusura dello stabilimento tutte le infrastrutture del Lido devono restare chiuse all'utenza.
 3. Gli armadietti e le cabine dello spogliatoio pubblico devono essere liberati entro la chiusura dello stabilimento.
 4. Il materiale locato deve essere restituito a cura dell'utente entro la chiusura dello stabilimento, pena il ritiro della cauzione depositata.

CAPITOLO II

Norme igienico-sanitarie, d'utilizzo e di sicurezza

- Art. 7¹**
Accesso agli impianti
1. L'accesso agli impianti non è consentito a persone affette da malattie della pelle, infettive, contagiose, come pure a persone con ferite non rimarginate o con bende o cerotti.

2. Non è ammesso accedere e circolare all'interno del perimetro degli impianti balneari con biciclette, skate, pattini, trottilnettes, ecc.
3. Nella vasca grande, quando posizionate le corsie sono ammesse tavolette per nuotare con le gambe e i pull buoy. Solo per l'attività di allenamento del nuoto viene pure ammesso l'uso delle pinne.

Art. 8
Obblighi

1. È obbligatorio fare la doccia prima di entrare nelle vasche.
2. Sono obbligatori i braccioli per i bambini non in grado di nuotare e gli stessi devono essere costantemente sorvegliati da un adulto di almeno 16 anni compiuti.

Art. 9¹
Divieti

Nello stabilimento è vietato:

- a) introdurre qualsiasi genere d'animale in tutto lo stabilimento, eccetto per la zona dell'esercizio pubblico dove la gestione è di competenza del conduttore (gestore o gerente secondo la LEAR);
- b) fumare, consumare cibi e bevande in tutta l'area delle vasche, negli spogliatoi, nei servizi e nelle docce;
- c) accedere alle docce o alle piscine con le scarpe ai piedi;
- d) effettuare operazioni di toilette personale in tutta l'area delle vasche, negli spogliatoi, nei servizi e nelle docce;
- e) masticare gomma in tutta la struttura;
- f) tuffarsi con rincorsa o dai bordi delle vasche;
- g) intralciare il regolare flusso dei nuotatori intersecando le corsie;
- h) i giochi, i tuffi (eccetto quelli di partenza) e la presenza di non nuotatori all'interno degli spazi riservati dalle corsie per nuotatori;
- i) correre, spingere in acqua altri bagnanti, praticare giochi o azioni violenti, che possono causare danni a persone o a cose;
- j) in acqua l'uso di pinne, palette per le mani e oggetti gonfiabili, quali materassini o simili, riservato l'art. 7 cpv. 3 della presente Ordinanza;
- k) immergersi con attrezzature per il respiro artificiale;
- l) giocare a palla sull'area verde attorno alle piscine;
- m) accedere alle infrastrutture del Lido dopo l'orario di chiusura e nell'orario di apertura accedere allo stabilimento con bevande alcoliche o bevande in recipienti di vetro;
- n) abbandonare rifiuti, restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale dell'11.03.2015 sulla salvaguardia dell'area pubblica;
- o) uscire dall'area delimitata dalle boe nel lago, in applicazione degli artt. 21 e 23 del decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987 e accedere od attraccare nella medesima area con qualsiasi natante.

Art. 10
Precauzioni

1. Gli utenti non devono tuffarsi sudati o accaldati, né immergersi a stomaco vuoto o pieno.
2. In tutto lo stabilimento i bambini non devono essere lasciati incustoditi.
3. Gli utenti che soffrono di debilitazioni fisiche o psichiche riconosciute devono essere sorvegliate da un accompagnatore proprio.
4. È consigliata la disinfezione dei piedi utilizzando gli appositi apparecchi prima e dopo il bagno.

Art. 11
Valori e responsabilità

1. Gli oggetti di valore non devono essere lasciati negli spogliatoi, negli armadietti o nelle cabine. Il Comune di Bissone non è responsabile per furti o danni dovuti all'azione di terzi.

2. Gli utenti sono tenuti a consegnare gli oggetti senza padrone alla cassa del Lido oppure all'esercizio pubblico dopo la chiusura dello stabilimento.

CAPITOLO III

Società sportive, lezioni di nuoto e attività analoghe

Art. 12¹
Scolaresche e società sportive

1. Il Lido può essere messo gratuitamente a disposizione di gruppi, tra cui le scolaresche, alle condizioni indicate di seguito. Le richieste vanno inoltrate con 10 giorni di preavviso rispetto alla data richiesta tramite il formulario ufficiale. La Cancelleria comunale si occuperà di ricevere e gestire in delega le richieste tramite il responsabile dello stabilimento.
2. Il docente, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo durante l'intera permanenza nello stabilimento. Essi sono tenuti a far rispettare al gruppo le regole stabilite dalla presente Ordinanza.
3. Per ogni 12 allievi vi deve essere la presenza di almeno un monitore o accompagnatore responsabile.
4. Almeno un monitore o accompagnatore deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto.
5. L'entrata nello stabilimento deve avvenire in gruppo, alla presenza del responsabile di cui al cpv. 2.
6. Oltre alle norme di comportamento generali, per i gruppi valgono le seguenti disposizioni:
 - a) è vietato uscire dagli spazi eventualmente assegnati e disturbare gli altri utenti
 - b) il responsabile deve costantemente sorvegliare il gruppo
 - c) al termine delle lezioni o degli allenamenti vi è l'obbligo di riordinare il materiale utilizzato, in particolar modo quello di proprietà del Comune
 - d) qualora del materiale di proprietà del Comune venisse rotto o rovinato, l'utente o il responsabile del gruppo è tenuto a comunicarlo alla Cancelleria comunale

Art. 13¹
Lezioni di nuoto, corsi di acqua gym e altre attività analoghe

1. Il Municipio può prevedere l'organizzazione di lezioni di nuoto, corsi di acqua gym e altre attività analoghe. La gestione di tale attività può essere conferita in esclusiva ad un ente esterno, previa designazione di una persona responsabile in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto. È esclusa la responsabilità del Comune di Bissone nei confronti degli utenti delle attività gestite da un ente esterno.
2. Nell'area delle vasche non è consentito ad altri dare lezioni di nuoto a pagamento.
3. Durante gli orari di apertura al pubblico il Municipio può attribuire degli spazi alle società sportive.
4. Dopo gli orari di chiusura le vasche sono di regola attribuite alle attività delle società sportive.

CAPITOLO V

Disposizioni amministrative e finali

Art. 14
Affluenza

Il Municipio, in casi particolari, può decretare che l'accesso agli impianti sia riservato unicamente ai cittadini di Bissone, oppure ai possessori di tessere e abbonamenti, nonché a quelli convenzionati con documento di legittimazione valido.

Art. 15
Infrazioni

1. Il personale di sorveglianza assicura il rispetto delle norme della presente Ordinanza.
2. Le infrazioni sono segnalate al Municipio e punite con la contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.
3. Nei casi d'infrazioni gravi e ripetute, il Municipio può pronunciare il divieto d'accesso allo stabilimento per una durata determinata o indeterminata.

- Art. 16**
Norma finale La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Municipale del 04.06.2014 sul Lido ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.
- Art. 17**
Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 18**
Pubblicazione La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 28 maggio 2020 al 29 giugno 2020.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 237/2020.

- Note:** ¹Basi legali in ingresso e artt. 2, 3 cpv. 1 e 2, 4, 5, 7 cpv. 3, 9 lett. a), h), j), m), 12, 13 cpv. 1 aggiunti o modificati dal Municipio con RM 383/2024 pubblicata agli albi comunali dal 10.06.2024 al 10.07.2024. Entrata in vigore con effetto immediato.